



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

NUOVA I.M.U. 2024

Vista la Legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020) che istituisce la NUOVA IMU disciplinata dall'art. 1 commi dal 739 al 783 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 approvate con la deliberazione di C.C. n. 65 del 27.12.2023;
Visto il regolamento comunale che disciplina la NUOVA IMU approvato con la deliberazione di C.C. n. 31 del 29.09.2020;

ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE DI CODOGNÈ PER NUOVA IMU 2024

10,30 per mille per altri immobili

10,0 per mille per terreni agricoli

1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;

7,6 per mille per aree edificabili

6,0 per mille per le abitazioni principali nelle categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (detrazione 200,00 euro)

2,7 per mille per fabbricati uso produttivo categoria D – quota Comune

7,6 per mille per fabbricati uso produttivo categoria D – quota Stato

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:

Il presupposto impositivo dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) è il possesso di immobili a titolo di proprietà piena o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono inclusi i terreni, le aree edificabili, i fabbricati.

ESENZIONI:

L'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

ATTENZIONE per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria. Es. due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per l'altro si dovrà corrispondere l'IMU come "altri fabbricati".

- all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il provvedimento all'Ufficio Tributi);

- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 99/2004, **dai soci delle società di persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP e dai pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (NOVITA' introdotta da art. 78-bis della legge di conversione del 13.10.2020 n. 126 del D.L. Agosto);**

IMMOBILI IN COMODATO (art. 1, c. 48-49 L. 178/2020)

E' confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 13 comma 3 lettera 0a del DL n. 201/06.12.2011). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

ATTENZIONE: Si precisa che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

Nel modello dichiarativo il contribuente deve indicare nel campo 11 il codice 3 e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni il riferimento normativo ed allegare il contratto di comodato registrato.

BENI MERCE (art. 1 comma 751 L. 160/2019 – Legge Bilancio 2020):

A decorrere dal 01.01.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.

ATTENZIONE: Si precisa che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI

È confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo d'imposta durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini del riconoscimento della riduzione si rinvia a quanto previsto dalla normativa art. 1 comma 747 L.160/2019 e dal regolamento comunale art. 5 delibera di C.C. n. 31 del 29/09/20.

IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

È confermata la riduzione delle imposte IMU del 25% (la base imponibile è ridotta al 75%) per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato purché il contratto sia stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 **art. 2 comma 3** (pertanto sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla medesima legge). **Il contratto, completo di dati catastali dell'immobile, insieme all'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 devono essere trasmessi all'Ufficio Tributi. Il proprietario è tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche del contratto (es. risoluzione anticipata del contratto, subentro di un nuovo conduttore, ecc).**

AGEVOLAZIONE PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 1 comma 743 L. 234/30.12.2021):

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura del 50,00%. Si precisa che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da presentare entro 30/06/2024. **Per ulteriori informazioni si rinvia all'informativa specifica presente nel sito del Comune di Codognè.**

ESENZIONE IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1 c. 81 L. 197/29.12.2022 – Legge Bilancio 2023):

A decorrere dal 01.01.2023 sono esenti dall'IMU i fabbricati non utilizzati né disponibili per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui art. 614 c.2 c.p. (violazione di domicilio) o 633 c.p. (invasione di fabbricati o terreni).

DICHIARAZIONE IMU:

La dichiarazione per l'anno fiscale 2023 dovrà essere presentata entro il 30/06/2024.

Il modello dichiarativo da utilizzare è quello previsto dall'art. 1 comma 769 L. 160/2019 approvato con DM 29.07.2022 e stampabile anche dal sito del comune di Codognè.

SCADENZE **17 giugno 2024** **Acconto o pagamento in unica soluzione**
16 dicembre 2024 **Saldo**

IMPORTO MINIMO

Non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2024 è uguale o inferiore a € 10,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale, uno sportello bancario oppure on line.

Il codice del comune di Codognè è C815.

I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze solo di lusso A1-A8-A9

3913 – IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

3914 – IMU – terreni

3916 – IMU – aree fabbricabili

3918 – IMU – altri fabbricati

3925 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO

3930 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota COMUNE

AVVISO IMPORTANTE

L'ufficio tributi è a disposizione del contribuente per la compilazione dei modelli F24 relativi alla NUOVA IMU 2024 che potranno essere richiesti con prenotazione dal 03/05/2024 al 24/05/2024 allo 0438/793240 nei giorni di lunedì/martedì e venerdì dalle 08.30 alle 13.00.

L'informativa non è da ritenersi esaustiva in quanto sono stati riportati i riferimenti generali dell'imposta.

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio tributi 0438/793240.

Le eventuali future modifiche delle presenti informazioni, saranno disponibili sul sito internet comunale "www.comune.codogne.tv.it".

Codognè, 18 marzo 2024

IL SINDACO
F.to dott.ssa Lisa Tommasella